

28 settembre 2017

TESTO DELLA INIZIATIVA PARLAMENTARE NELLA FORMA GENERICA

Limitare i ricorsi pretestuosi e privi di fondamento

Introduzione

Nella sua risposta del 13 settembre 2017 all'interrogazione "Ricorsi: quanti hanno avuto esito negativo?" del 2 marzo 2017, il lodevole Consiglio di Stato ha ben descritto la situazione in materia ricorsuale nell'ambito della Legge edilizia, della Legge sulle commesse pubbliche e della Pianificazione locale, precisando alcuni aspetti dell'interrogazione stessa e aggiornando parzialmente le risposte sulla base dei dati del rendiconto 2016 (da qui forse la motivazione del ritardo nella risposta).

Il Consiglio di Stato precisa che, alla luce delle circostanze descritte nella sua risposta, *"il numero di ricorsi al CdS in materia edilizia, ancorché importante (lo è peraltro sempre stato), non è tale da suscitare una particolare preoccupazione o, a maggior ragione, da giustificare particolari provvedimenti."*

Su questo aspetto non si può che dissentire.

Dalla risposta del Consiglio di Stato si evince come il tempo impiegato dai servizi di segreteria per lo scambio di allegati è stimato a *grandi linee in 4-5 ore* per ricorso.

L'impegno profuso dai giuristi per l'istruzione del ricorso e per l'elaborazione del progetto di decisione varia in misura estrema a dipendenza della complessità del caso come anche degli eventuali atti istruttori necessari. Per taluni casi il progetto di decisione può essere allestito in 3-4 ore di lavoro, per altri sono necessari vari giorni.

Considerando una media per difetto, per ogni ricorso sono necessarie quindi circa 8 ore di lavoro.

Ora, nel 2016 il Consiglio di Stato ha evaso 453 ricorsi in materia edilizia, per un impegno totale quantificabile in **3'600** ore circa. Si tenga presente che in questa stima non sono presumibilmente comprese le ore necessarie ai collaboratori tecnici coinvolti nelle varie procedure a supporto del servizio giuridico in queste procedure.

Questo impegno corrisponde a oltre 2 collaboratori a tempo pieno !

Dati statistici

Veniamo ad un'analisi dettagliata sulla situazione dei ricorsi trattati dal Consiglio di Stato.

Legge edilizia – Situazione 2016:

Ricorsi evasi	Accolti o parzialmente accolti	Respinti	Irricevibili	Stralciati (ritiro del gravame o divenuti privi di oggetto)	Stralciati (per altri motivi)	Evasi ad altri titoli
453	150	153	35	72	24	19
	33%	34%	8%	16%	5%	4%

Legge sulle commesse pubbliche* – Situazione 2015:

Ricorsi evasi	Accolti	Parzialmente accolti	Stralciati dai ruoli	Respinti	Irricevibili	Pendenti al Tribunale Federale
33	0	3	9	17	2	2
	0%	9%	27%	52%	6%	6%

* Nella tabella precedente sono riassunti solo i casi che concernono l'amministrazione cantonale.

Pianificazione locale – Situazione 2015:

Ricorsi evasi	Accolti	Parzialmente accolti	Respinti	Privi di oggetto	Decisione sospesa al pari della decisione sulla modifica del piano regolatore
223	64	62	86	5	6
	29%	28%	38%	2%	3%

Analisi dei dati

Un dato salta subito all'occhio... Solo in ambito di pianificazione locale oltre il 50% dei ricorsi sono stati accolti o parzialmente accolti.

In ambito di Legge edilizia solo il 33% dei ricorsi sono stati accolti o parzialmente accolti mentre in ambito di Legge sulle commesse pubbliche solo il 9% di ricorsi sono stati accolti.

Addirittura, in ambito di Legge edilizia, il 29% dei ricorsi sono stati giudicati irricevibili (8%) o sono stati stralciati per ritiro del gravame, perché ritenuti privi di oggetto o ancora per altri motivi (21%).

Significative in questo senso le affermazioni del lodevole Consiglio di Stato nelle sue risposte.

“Spesso il ricorso mira ad ottenere semplicemente una verifica da parte di una seconda istanza mentre a volte, purtroppo, il rimedio di diritto è solo uno strumento per rallentare o ostacolare un determinato progetto non gradito”

“Del resto si deve ammettere che per i cittadini coinvolti, a prescindere dal fatto che siano istanti o oppositori, la concessione o meno di una licenza edilizia è un atto che può comportare conseguenze rilevanti, dirette e permanenti, di modo che una verifica di una seconda istanza è spesso auspicata”

Qui sta il punto !

Le conseguenze dei ritardi causati dai ricorsi per chi desidera investire importanti patrimoni, siano essi privati o pubblici, possono essere devastanti.

Evidentemente il diritto al ricorso è sacrosanto, ma abusarne non è corretto e può provocare costi importanti sia agli istanti, ma anche a chi è chiamato a gestirne la procedura. Basti pensare all'importante impegno in ore del servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato citato poc'anzi.

Il lodevole Consiglio di Stato spiega l'elevato numero di ricorsi con la necessità degli oppositori di ottenere una verifica da parte di una seconda istanza. Ed in parte ciò può anche essere corretto. Ma l'impressionante numero di ricorsi respinti, giudicati irricevibili, ritirati o privi di oggetto (284 su 453 per la Legge edilizia e 28 su 33 in ambito di Legge sulle commesse pubbliche) fanno pensare che non tutti i ricorsi siano stati inoltrati a questo scopo.

È risaputo, o per lo meno lo sanno gli addetti ai lavori, che vi sono casi in cui i ricorsi vengono inoltrati semplicemente per rallentare o ostacolare un progetto non gradito nelle vicinanze della propria abitazione o, peggio ancora, per ottenere qualcosa in cambio in caso di ritiro del ricorso. È questo tipo di atteggiamento che va sanzionato.

Conclusioni

Sulla base di quanto precede, si chiede al lodevole Consiglio di Stato di intervenire affinché i ricorsi respinti perché risultati evidentemente privi di fondamento e i ricorsi ritirati senza motivazione (che spesso e volentieri destano più di un sospetto...) vengano "sanzionati".

L'introduzione di una "spesa di entrata in materia" da versare al momento dell'inoltro del ricorso non è evidentemente auspicabile, a meno che non sia commisurata alle disponibilità finanziarie del ricorrente, in quanto questo sfavorirebbe e scoraggerebbe i meno abbienti e creerebbe una disparità nella possibilità di far valere i propri diritti.

Un deterrente importante e efficace potrebbe essere quello di aumentare notevolmente (definendo una percentuale sull'investimento dell'edificazione o sul valore della commessa) le spese ripetibili per quei ricorsi giudicati palesemente privi di fondamento o irricevibili. Per i ricorsi ritirati senza valida motivazione potrebbe invece essere richiesta la copertura totale delle spese amministrative fin lì sostenute.

Si chiede anche al lodevole Consiglio di Stato di valutare la definizione delle spese ripetibili nel caso in cui fossero gli enti locali ad aver causato spese per aver concesso licenze edilizie che non avrebbero dovuto esserlo o viceversa, e ciò a causa di esami non sufficientemente approfonditi dell'incarto. Nel caso quindi di decisioni manifestamente errate.

Graziano Crugnola

Franco Celio, Marcello Censi, Giorgio Galusero, Walter Gianora, Giovanni Pagani, Matteo Quadranti, Fabio Schellmann, Omar Terraneo, Fabio Käppeli, Maristella Polli